

Legge regionale 12 agosto 1993, n. 35.

**Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«Articolo 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171, della legge 29 novembre 1984, n. 798, della legge 8 novembre 1991, n. 360, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 4 della legge n. 798/1984, nella seduta del 16 novembre 1988.».

**Art. 2**

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17

1. L'articolo 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«Articolo 5 - Attuazione degli interventi.

1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

2. La Giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro consorzi, nonché affidarle in concessione ad altri enti pubblici.

3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte le opere, nonché la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.

4. Nei casi di cui al comma 2, a modifica di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 42/1984, le spese generali possono essere riconosciute fino a un massimo del 10 per cento.

5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la fa-

coltà di sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi inadempienze, negligenze o imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa.».

**Art. 3**

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«1. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, anche con riferimento alla necessità di garantire il coordinamento degli interventi, viene esercitata dalla Giunta regionale, attraverso le proprie strutture».

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è abrogato.

**Art. 4**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. IL PRESIDENTE:  
Pra

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 12 agosto 1993, n. 35**

- La Giunta regionale, su proposta del Vice Presidente Carlo Alberto Tesserin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 8 giugno 1993, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 307 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7<sup>a</sup> commissione consiliare;
- La 7<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorio Tassinari, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 luglio 1993, n. 6818;
- Il Commissario del Governo, con nota 10 agosto 1993, n. 5782/21820, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.